



Condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi membri dell'Unione europea nelle elezioni per il Parlamento europeo

Atto del Governo 127

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	127	
Titolo:	Intese, raggiunte dal Governo italiano con i Paesi membri dell'Unione europea, per garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi membri dell'Unione europea nelle elezioni per il Parlamento europeo	
Norma di delega:	Trasmesso ai sensi dell'articolo 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18	
Numero di articoli:		
	Senato	Camera
Date:		
presentato	20/02/2024	21/02/2024
annuncio	21/02/2024	21/02/2024
assegnazione	21/02/2024	21/02/2024
termine per l'espressione del parere	12/03/2024	12/03/2024
Commissione competente	3 ^a Affari esteri e difesa	III Affari Esteri

Introduzione

La relazione trasmessa dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale il **20 febbraio scorso** riferisce della conclusione delle intese raggiunte con gli altri Paesi membri dell'Unione europea (UE) al fine di garantire le condizioni per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi membri dell'Unione europea nelle elezioni per il Parlamento europeo. Alla relazione sono allegati i testi delle intese con i 26 Stati. Si precisa che le autorità di Austria, Bulgaria e Romania hanno fatto espresso riferimento alla condizione di reciprocità in relazione all'esercizio del voto da parte dei propri cittadini residenti sul territorio italiano.

Il termine per il parere è il 12 marzo 2024.

Presupposti normativi

Le summenzionate intese con gli altri Paesi membri della UE, sottoposte all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, sono previste [dall'art. 25 della legge n. 18 del 1979](#) e hanno lo scopo di garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto, il **24 ed il 25 maggio prossimi**, degli elettori italiani che risiedano presso uno dei paesi dell'Unione europea.

Il richiamato art. 25 prevede che tali intese garantiscano il **rispetto della parità dei partiti politici italiani** e dei **principi della libertà di riunione e di propaganda politica**, della **segretezza e libertà del voto** nonché **l'assenza di pregiudizio per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori italiani** in conseguenza della loro partecipazione alla propaganda o alle operazioni elettorali (secondo comma).

Il medesimo articolo dispone altresì che:

1. il Governo raggiunga intese con quelli di ciascuno Stato dell'UE: tali intese dovranno risultare da note verbali trasmesse dai singoli Governi a quello italiano (terzo comma);
2. il Governo, sentito il parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari, accerta che si siano verificate le condizioni previste dalla legge e conseguentemente autorizza il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale a procedere alla fase successiva (quarto comma);
3. il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito dell'autorizzazione ricevuta, emanerà un comunicato attestante, per ciascun Paese dell'Unione, che sono state raggiunte le intese. La

pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* di tale comunicato è condizione necessaria all'esercizio del diritto di voto nel territorio degli altri Stati (quarto comma);

4. successivamente il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, emanerà norme di attuazione delle intese citate (quinto comma).

Si ricorda che al **cittadino italiano** residente in altro Stato membro dell'UE, che intenda esercitare il suo diritto di voto nel Paese di residenza, si pone la seguente alternativa, disciplinata [dall'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408](#), recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo (convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1994, n.483:

a) ai sensi delle norme sulla cittadinanza dell'Unione, **il cittadino residente in altro Stato membro ha la facoltà di esercitare il proprio diritto di voto nel comune di residenza**. A tal fine deve presentare al sindaco di quel comune domanda di iscrizione ad apposita lista aggiunta presso lo stesso comune. In questo caso l'elettore voterà per i rappresentanti al Parlamento europeo del Paese in cui risiede;

b) chi non intenda avvalersi della predetta facoltà può votare per l'elezione di rappresentanti italiani al Parlamento europeo in **sezioni elettorali appositamente istituite nel Paese di residenza**. Come nel passato, questa seconda facoltà riguarda anche i cittadini che si trovino in altro Stato membro per ragioni di lavoro o di studio, e che facciano pervenire nei termini stabiliti apposita domanda al consolato competente. Le intese in esame si riferiscono evidentemente solo a questa seconda ipotesi.

Contenuto

L'atto del Governo [n. 127](#), trasmesso il 20 febbraio scorso, contiene i testi della richiesta, formalizzata con nota verbale dalle rappresentanze diplomatiche italiane ai Governi degli Stati membri dell'Unione europea, le risposte fornite parimenti con note verbale da parte dei rispettivi Governi nonché lo schema di comunicato del MAECI attestante il raggiungimento delle intese.

Nelle note verbali inviate dalle rappresentanze diplomatiche italiane si richiede espressamente l'autorizzazione a svolgere le operazioni elettorali a favore dei cittadini italiani residenti negli Stati dell'UE, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legislazione italiana e segnatamente dalla menzionata legge n. 18 del 1979.

La maggior parte degli Stati si sono limitati ad accogliere le condizioni indicate nella nota verbale di parte italiana, sempre compatibilmente con le legislazioni nazionali, mentre dieci Paesi hanno posto alcune condizioni ulteriori; in particolare:

- l'**Austria** ha confermato che non sussistono obiezioni di principio, a condizione di reciprocità rispetto allo svolgimento di elezioni austriache sul territorio italiano;
- il **Belgio** ha rammentato che la campagna elettorale e le stesse elezioni devono essere organizzate internamente in seno alle comunità in Belgio, senza ricorso ai mezzi di comunicazione di massa;
- l'**Estonia** ammette che i seggi siano costituiti solo nella sede della rappresentanza diplomatica o di eventuali consolati onorari. La campagna elettorale e l'informazione ai connazionali dovranno rispettare la normativa locale;
- la **Germania** indica che le operazioni elettorali devono essere circoscritte ai locali delle missioni diplomatiche, delle rappresentanze consolari di carriera e dei consolati onorari. L'istituzione di ulteriori seggi elettorali può essere comunque ammessa su espressa richiesta giustificata da motivazioni eccezionali;
- la **Lettonia** garantisce lo svolgimento delle procedure elettorali a condizione che i seggi siano istituiti all'interno dei locali della rappresentanza diplomatica. In materia di propaganda e comunicazione elettorale dovrà essere osservata la legislazione lettone, con particolare riguardo all'uso anche della lingua locale.
- il **Lussemburgo** ha confermato tutte le garanzie richieste, effettuando alcune precisazioni. La possibilità di svolgere propaganda elettorale in lingua italiana attraverso radio, stampa e televisione, non dovrà comportare alcun obbligo o onere finanziario a carico delle Autorità locali e dovrà essere evitato ogni possibile rischio di confusione tra le elezioni europee organizzate dall'Ambasciata e quelle organizzate dalle Autorità lussemburghesi. Circa la possibilità di istituire sezioni elettorali all'esterno dei locali sede della rappresentanza diplomatica, l'Ambasciata è invitata a limitare, per quanto possibile, l'istituzione dei seggi all'interno della Sede stessa, pur sottolineando che le Ambasciate possono stringere accordi con i Comuni per predisporre seggi supplementari. In ogni caso, i seggi istituiti dalle autorità locali e quelli organizzati dall'Ambasciata dovranno essere installati in luoghi diversi, onde evitare, anche in questo caso, ogni possibile rischio di confusione tra gli elettori. E' consentita l'esposizione di manifesti di propaganda elettorale almeno 48 ore prima del voto, a condizione che la normativa locale in materia venga debitamente rispettata e che non siano affissi in prossimità di quelli relativi alle elezioni dei membri spettanti al Lussemburgo, ancora una volta al fine di escludere qualsiasi rischio di confusione;

- i **Paesi Bassi** hanno confermato la possibilità di costituire i seggi sia nei locali dell'Ambasciata che al di fuori della sede diplomatico-consolare. In entrambi i casi l'Ambasciata dovrà comunicare alle autorità olandesi - a mezzo di Nota Verbale - luogo, date, orari e numero presunto di elettori per ciascun seggio istituito;
- la **Repubblica Ceca** ammette la costituzione di seggi elettorali esclusivamente all'interno dei locali dell'Ambasciata;
- la **Slovacchia** conferma che le sezioni elettorali potranno essere costituite presso i locali dell'Ambasciata e dell'Istituto di Cultura;
- la **Slovenia** conferma che lo svolgimento delle operazioni di voto dovrà avvenire nei locali dell'Ambasciata d'Italia a Lubiana o del Consolato Generale d'Italia a Capodistria. L'eventuale campagna elettorale da parte di soggetti politici italiani, nonché l'informazione degli elettori da parte dell'Ambasciata e del Consolato Generale relativamente ai doveri e ai procedimenti connessi con l'attuazione del diritto di voto, è consentita nei locali dell'Ambasciata e del Consolato Generale oppure nei locali delle associazioni della Comunità Nazionale Italiana, nonché attraverso i rispettivi siti web.

Come precisato nella relazione, per quanto attiene alla data delle votazioni, non sono state poste obiezioni allo svolgimento delle operazioni di voto nei giorni di **venerdì 7 giugno** (in considerazione del dovere di osservanza del riposo sabbatico ebraico, riconosciuto dall'[art. 4 della legge 8 marzo 1989, n. 101](#)) nella fascia compresa tra le ore 17.00 e le ore 22.00 e di **sabato 8 giugno**, dalle ore 7.00 alle ore 22.00. La relazione fa inoltre presente che le operazioni di voto saranno anticipate per **permettere il trasferimento in Italia delle schede votate**, in vista dello scrutinio, che avverrà presso le Corti d'Appello dei capoluoghi delle cinque circoscrizioni elettorali.

Senato: Dossier n. 244

Camera: Atti del Governo n. 127

26 febbraio 2024

Senato	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	✕ SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Affari Esteri	st_affari_esteri@camera.it - 066760-4939	✕ CD_esteri

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
ES0172